

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA

Sezione distaccata di Milano

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA

SEZIONE DI MILANO

Comunicato Ufficiale n° 6 del 10 gennaio 2024

Presenti: Carlo Nastri (Responsabile), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)

Società ricorrente: Nazareth

Sport: calcio a 11

Categoria: Open A - Girone B

Gara: Speranza Balsamese - Nazareth del 17.12.23

Comunicato Ufficiale di prima istanza n° 11 del 20 dicembre 2023

La società Nazareth ha proposto ricorso avverso il provvedimento disciplinare assunto dal Giudice Sportivo calcio a 11 di cui al Comunicato Ufficiale n. 11 del 20.12.23 relativo alla gara Speranza Balsamese – Nazareth disputata il 17.12.23, con il quale il proprio dirigente Marco Capizzi veniva squalificato per 3 giornate in quanto *“al termine della gara prendeva a calci e pugni ripetutamente la porta del proprio spogliatoio”*.

A sostegno delle proprie difese la società Nazareth nega anzitutto che il proprio tesserato abbia posto in essere tale condotta, sottolineando al contrario come i dirigenti e i calciatori della squadra avversaria, sempre a fine gara, avrebbero *“dato vita a una violenta aggressione”* assalendo con calci e pugni alcuni tesserati della ricorrente, che venivano spintonati all'interno del loro spogliatoio, vedendosi a quel punto *“costretti a chiudere con decisione la porta per evitare che l'aggressione proseguisse anche all'interno”*.

Sempre la ricorrente ipotizza che sia stato il forte rumore che aveva accompagnato la chiusura della porta a indurre il DDG a ritenere che *“il sig. Capizzi si sia divertito a prenderla a calci e pugni”*.

Su tali presupposti veniva quindi chiesta la revoca della squalifica o, quanto meno, la sua riduzione, tenuto anche conto della sproporzionalità della sanzione disciplinare in ragione delle ben più gravi condotte dei tesserati della società avversaria, nessuna delle quali, peraltro, sanzionata.

Così riassunta la posizione della ricorrente, la scrivente Commissione, acquisiti ed esaminati gli atti ufficiali, all'esito del confronto richiesto con il DDG al fine di meglio approfondire la vicenda, ritiene di poter accogliere parzialmente il ricorso promosso dalla società Nazareth sulla base delle seguenti ragioni.

All'esito dell'istruttoria svolta - da ritenersi esaustiva e tale da non richiedere l'audizione degli interessati - è emerso che al termine della gara vi fosse una situazione di tensione, ma non certo nei termini descritti dalla ricorrente, laddove al rientro dal terreno di gioco si veniva a creare un parapiglia che, peraltro, vedeva coinvolti i tesserati di entrambe le squadre e che in ogni caso si esauriva una volta che giocatori e tesserati delle medesime rientravano nei rispettivi spogliatoi.

Dalla medesima istruttoria trova conferma la circostanza che il Capizzi, nel dirigersi verso lo spogliatoio, prendeva a calci e pugni la porta, forse per la rabbia e la tensione del parapiglia che si era creato, gesto che è stato escluso potesse intendersi come un maldestro tentativo di aprire la porta.

In tal senso, la presente Commissione non ritiene si possa riconoscere alcuna attenuante a tale condotta per la situazione di tensione che si era creata.

Chi scrive ritiene tuttavia che la sanzione possa essere rideterminata in applicazione della casistica prevista dal Regolamento di Giustizia, laddove il gesto volontario del dirigente, almeno a quanto risulta agli atti, non ha provocato significativi danni alle strutture, con ciò ridimensionando la gravità della condotta posta in essere dal signor Capizzi e giustificando una riduzione della sanzione inflitta dal Giudice di prima istanza.

P.Q.M.

La Commissione Regionale Giudicante, Sezione Distaccata di Milano, definitivamente pronunciandosi

- accoglie il ricorso proposto dalla società Nazareth e, per l'effetto, riduce da tre a due le giornate di squalifica comminate al signor Marco Capizzi
- ordina, conseguentemente, di riaccreditare alla ricorrente la tassa per il ricorso

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 11 GENNAIO 2024